



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.31

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 10189]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 10189]
(compniec@pec.mite.gov.it)

All Eni New Energy S.p.A.
(eninewenergy@pec.eninewenergy.com)

Alla Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest
(eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 10189] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "PORTO TORRES AREE SUD" di potenza totale di picco pari a 50,6 MWp, con un BESS avente potenza utile pari a 15 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Eni New Energy S.p.A.

1. Comunicazione al Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest e alla SABAP-SS: aree tutela per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004;
2. Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica - art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione urbanistica e paesaggistica
(eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 22801 del 06/10/2023, si comunica quanto segue.

Con riferimento al **punto n. 1 in argomento** e, quindi, alle osservazioni pervenute dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-ovest con nota prot. n. 50938 del 26/10/2023 (per il tramite della nota prot. n. 32136 del 27/10/2023 della Direzione Generale della difesa dell'ambiente) e, per quanto qui interessa, fatte proprie dalla Soprintendenza ABAP con la nota prot. n. 2756 del 20/02/2023 (Allegato n. 1), si deve evidenziare di non poter condividere quanto riportato in merito alla vigenza nell'ambito territoriale disciplinato dal Piano Regolatore Territoriale Consortile delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, sulla base dell'assunto che:

“... per quanto attiene al vincolo di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004 (territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227), si rileva che nel caso in esame risulterebbe applicabile il comma 2, lett. b), del citato art.142, il quale prevede che «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 [...] erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate».

Difatti, alla luce di quanto precisato recentemente con nota prot. n. 4149 del 16.05.2023 dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari nell'ambito di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale concernente un intervento nel medesimo areale (N. Reg. 5/I/20), il Piano Regolatore Territoriale Consortile fu approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.11.1971 (pubblicato sulla GURI n.45 del 18.02.1972), e fatto oggetto di

2

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

successive varianti. Come chiarito nella citata nota, "all'epoca del settembre 1985, ossia la data indicata dal Codice del paesaggio come spartiacque, il Piano Regolatore Consortile era già vigente da circa 15 anni, l'area (...) era collocata in zona D e le previsioni già effettivamente realizzate, per cui entrambe le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 142 per l'esclusione dal vincolo paesaggistico erano presenti".

Pertanto l'area di intervento sarebbe da considerarsi esclusa dall'operatività del vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004, in virtù del disposto di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo ...".

Tale non condivisione deriva dalla necessità di dover considerare il Piano Regolatore Territoriale Consortile (PRTC) quale produttore i medesimi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento (di cui agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Testo Coordinato delle leggi n. 634 del 29/07/1957 e n. 555 del 18/07/1959) e, quindi, piano sovraordinato al Piano Urbanistico Comunale, a cui invece è sottordinato il Piano Pluriennale di Attuazione (PPA) richiamato dall'art. 142, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004, con la specificazione della sua necessaria concreta realizzazione. Ancora, la diversa specificità degli strumenti urbanistici sopra richiamati, si delinea anche rispetto agli Enti preposti alla loro redazione ed al loro periodo di efficacia, per il PPA definito dalla legge n. 10 del 1977 (art. 13).

Nella regione Sardegna la disciplina del PPA, ripresa nella legge regionale n. 45 del 1989 (art. 23; con l'annotazione che il relativo art. 29 abrogò la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30), non appare aver avuto seguito.

Pertanto, considerato che l'applicazione delle previsioni di esclusione del vincolo paesaggistico per legge delle aree indicate all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 deve avvenire secondo criteri di stringente aderenza al testo normativo di riferimento, non si ritiene che la natura e disciplina di un Piano Regolatore Territoriale Consortile, per sua natura sovraordinato al PUC, produca gli stessi effetti del Piano pluriennale di attuazione richiamato all'art. 142, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo di cui sopra.


Con riferimento al **punto n. 2 in argomento**, alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 2756 del 20/02/2024 (Allegati nn. 1_X), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi;

visto il contributo istruttorio della UO-DGABAP - Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, prot. interno SS-PNRR n. 7058 del 28/02/2024 (Allegato n. 2);

visto il contributo istruttorio della UO-DGABAP - Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, prot. interno n. 8052 dell'8/03/2024 (Allegato n. 3);

ritenuto di dover far proprie le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente (Allegato n. 1), come ulteriormente specificato dalle UO-DGABA Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR con i relativi contributi istruttori (Allegati nn. 2 e 3), **si chiede a codesta autorità competente** di voler acquisire dal Proponente la stessa documentazione integrativa, alla quale si ritiene altresì di dover aggiungere la richiesta di valutare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui




trattasi rispetto all'impianto eolico proposto sempre da ENI New Energy S.p.A. ed oggetto del provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale n. 123 del 02/03/2023 (progetto MASE-VA: ID_VIP 5084).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al Proponente.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Piero Aebischer



per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP

dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

c.a.
Arch. Piero Aebischer
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: PORTO TORRES-SASSARI. Realizzazione di impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominato "AREA SUD" dalla potenza di 50,60 MWp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Porto Torres, integrato con un sistema di accumulo Bess, con capacità pari a 15 MW e potenza utile di 30 Mwh.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC). Parere endoprocedimentale.

Proponente: Eni New Energy S.p.A.

Rif. Vs. nota n. 22801 del 6.10.2023, Ns. protocollo n. 14665 del 9.10.2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza di questo Ufficio in merito alle opere di seguito sinteticamente descritte.

L'impianto fotovoltaico occuperà un'area di 92 ha, di cui 59 ha effettivamente pannellati. L'area di intervento ricade all'interno nella porzione settentrionale della regione storica della Nurra e si colloca nell'area industriale presente a sud-ovest del territorio del Comune di Porto Torres.

Secondo quanto indicato dal soggetto proponente, il progetto prevede la nuova realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica dalla potenza di 50,60 MWp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Porto Torres, integrato con un sistema di accumulo Bess, con capacità pari a 15 MW e potenza utile di 30 Mwh.

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è suddivisa in 5 lotti, individuati con lettere da B a D, ciascuno di essi a sua volta suddiviso in altre sotto aree numerate progressivamente. L'impianto fotovoltaico, costituito da 5 sottocampi, sarà composto da tracker ad inseguitore solare monoassiale con struttura a pali infissi attraverso l'ausilio di macchine battipalo direttamente sul terreno per una profondità variabile. Le strutture fotovoltaiche previste per l'impianto in oggetto sono di due tipologie: struttura tracker 2x13, di dimensioni 15,30 m x 4,85 m, e struttura tracker 2x26, di dimensioni 31,00 m x 4,85 m. L'altezza delle strutture sarà variabile in funzione della rotazione dell'asse, tra i 2,50 m circa e i 4,65 m; l'altezza minima da terra sarà comunque garantita a minimo 0,50 m dal suolo. In tutti i casi il pitch di progetto sarà pari a 9,50 m.

L'insieme dei moduli collegati tra loro elettricamente, formerà una stringa fotovoltaica connessa direttamente agli inverter di stringa. Saranno utilizzati n. 15 inverter posizionati all'interno di altrettante cabine di conversione e trasformazione (PS).

Il contesto paesaggistico dell'impianto risulta compromesso dalla pressione antropica caratterizzata da una connotazione tipicamente industriale data dalla presenza delle infrastrutture del polo petrolchimico di Porto



Torres che ha trasformato l'area già dagli anni 60 in poi. La porzione di territorio più a sud rispetto all'impianto in oggetto conserva invece prevalentemente i caratteri tipici della regione storica della Nurra, con ampi appezzamenti di terreno ad uso agricolo e bassa edificazione. Tra gli elementi ambientali e rurali, prossimi all'area di progetto e riconosciuti come caratteristici del sistema paesaggistico, ricadono: Il sistema idrografico del Rio Mannu di Porto Torres e del Rio d'Astimini-Fiume Santo e dei relativi affluenti, che definiscono la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale, con particolare riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d'acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio; il paesaggio agrario costituito dalle colture specializzate e il paesaggio dei seminativi e dei pascolativi localizzati nelle aree meno fertili, con morfologia più acclive. Mentre tra gli elementi costituenti il sistema storico-culturale, che gravitano in prossimità del sito di progetto, è presente il centro storico di Porto Torres. Il sistema insediativo presenta diverse forme di organizzazione spaziale e strutturale che contraddistinguono i centri urbani compatti (tra cui il capoluogo della provincia di Sassari e il centro urbano, portuale di Porto Torres), i nuclei turistici costieri e l'insediamento diffuso. Questi ultimi connotano l'area circostante il progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un'area a prevalente destinazione agricola (nuclei di formazione rurale).

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (elaborato 29_DTG_061) della dottoressa Maria Antonietta Tadeu (in possesso dei requisiti di legge).

Si rileva che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e agli standard definiti dall'Istituto Centrale per l'Archeologia; in particolare non è stato consegnato il Template Gis.

Si precisa che come già stabilito dalla Circolare 53/2022 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la Circolare n. 24/2023, emanata dalla stessa Direzione Generale e dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato ribadito che tutti i progetti soggetti a VIA, anche se proposti da soggetti privati, sono da considerarsi sottoposti anche alla procedura di VPIA.

La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla Verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 41, c. 4, e all'allegato I.8 del D. Lgs 36/2023, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023), con nota ENE_OUT 122 del 30.8.2023, agli atti della scrivente con prot. 12748 del 31.8.2023, riscontrata dalla scrivente con la nota prot. 530 del 11.1.2024, allegata alla presente nota.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evidenzia inoltre quanto segue:

- sono state realizzate ricerche bibliografica e di archivio presso la Soprintendenza ABAP di Sassari;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 1600 m. attorno al progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di interesse culturale e quelli presenti nella Carta del Rischio; la carta relativa alla dislocazione dei monumenti nell'area non include ulteriori siti e monumenti individuati nell'ambito dello studio effettuato;



- Secondo quanto indicato negli elaborati progettuali le ricognizioni di superficie sono state effettuate nelle aree in cui è prevista l'installazione dell'impianto sia in quelle in cui sono previste le opere di connessione (cavidotti, stazioni, aree di cantiere);
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, risulta rappresentata a livello grafico con le perimetrazioni attraverso l'analisi degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale di Sassari. Sono state individuate le aree sottoposte a vincolo (perimetri a tutela integrale e a tutela condizionata) nell'area in esame, georeferenziate e rappresentate cartograficamente in ambiente GIS;
- il buffer di 100 m dai beni cartografati nel PPR della RAS (Repertorio del Mosaico - artt. 48 e 49 delle NTA) risulta rappresentato a livello grafico nelle tavole progettuali;
- NON E' stata effettuata la fotointerpretazione delle aree interessate dal progetto.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area direttamente interessata dall'impianto non risultano allo stato aree o monumenti oggetto di dichiarazione di importante interesse archeologico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Tuttavia il territorio della Nurra, e nello specifico di Porto Torres, presenta un'altissima concentrazione di siti archeologici, che sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni.

Nello specifico, il progetto in esame si inserisce in una delle aree a maggiore valenza archeologica del territorio di Porto Torres, dove sono presenti numerosissime testimonianze archeologiche, soprattutto del periodo nuragico, e dove la frequentazione si estende in epoca romana e nelle epoche successive; tutte queste attestazioni si presentano strettamente correlate, tanto da formare un sistema insediativo a rete, riconosciuto e perimetrato nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR.

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Porto Torres

- Nuraghe Biunis – Vincolo diretto 18/03/1982 e indiretto D.M. 15/10/1984, posto circa 300 m a sud dell'impianto;
- Nuraghe Nieddu – Vincolo diretto DM 13/10/1969, posto circa 750 m a nord dell'impianto;

Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta- Vincolo diretto e indiretto del 20/07/1988, posto lungo il cavidotto.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 500 m.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'analisi del Verbale di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale



firmato da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Porto Torres e questo Ufficio, trasmesso alla scrivente dalla suddetta Regione in data 18.12.2023, risultano invece posizionati nei pressi dell'impianto i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica:

- Nuraghe Ferralis (Codice Bene BP3235);
- Nuraghe Biunisi (Tabella 7, n.41), per cui si proporrà l'istruttoria per la ricognizione e delimitazione delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice;
- Nuraghe Nieddu (Tabella 7, n.44), per cui si proporrà l'istruttoria per la ricognizione e delimitazione delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice;
- Necropoli Romana di Biunis (Tabella 8, n. 10), Area a rischio archeologica, posta all'interno del perimetro dell'impianto in oggetto.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

In sintesi, la documentazione prodotta evidenzia quanto segue.

Secondo quanto riportato nella Relazione: *"... L'area oggetto di studio è stata divisa in 5 UT (unità topografiche), a queste si aggiunge l'UT 6 che racchiude il percorso della linea interrata dove verranno realizzati gli scavi per l'alloggiamento dei cavidotti AT e BT. I cavidotti AT si troveranno in uno scavo a sezione ristretta largo circa 60 cm ad una profondità di 1,20 m. Il cavidotto interesserà la S.P. 42 e si snoderà tra i Comuni di Sassari e Porto Torres..."*.

Nell'UT 1 in condizioni di visibilità definita "discreta": *"...nel corso della ricognizione sono stati rinvenuti alcuni materiali fittili (ceramica comune e laterizi), da segnalare che la maggior parte dei reperti sono stati ritrovati lungo il perimetro del lotto nelle aree in cui la terra risulta mossa dal mezzo meccanico e dove il suolo è sgombro da copertura vegetale. Si attribuisce al contesto rischio archeologico medio-alto..."*.

Nell'UT 2 in condizioni di copertura del suolo "quasi totale": *"... nel corso della ricognizione sono stati rinvenuti pochi materiali fittili, in quantità notevolmente inferiore rispetto all'UT 1. Anche in questo caso, la maggior parte dei reperti è stata rinvenuta lungo l'asse perimetrale del lotto dove il suolo è visibile, sgombro da vegetazione e smosso dal mezzo meccanico. Questo areale presenta rischio archeologico medio-basso..."*.

Nell'UT 3 con copertura del piano di calpestio "quasi totale": *"... Nel corso della ricognizione sono stati rinvenuti alcuni materiali fittili (ceramica comune e laterizi), concentrati soprattutto nel versante est del lotto, lungo il margine perimetrale nelle aree in cui la terra risulta mossa dal mezzo meccanico. Sulla base delle evidenze rilevate sul campo, si attribuisce al contesto rischio archeologico medio..."*.

Nell'UT 4: *"... La visibilità è medio-scarso, sul lato nordoccidentale la copertura del piano di calpestio è quasi totale per la presenza di cardi. In questo particolare punto dell'area non è stato possibile effettuare le ricognizioni. Nel resto del lotto, sono stati rinvenuti alcuni materiali fittili (ceramica comune e laterizi), in quantità inferiore rispetto all'UT 3, anche in questo caso, la maggior parte dei reperti si trova lungo il perimetro del lotto nelle aree in cui la terra risulta mossa dal mezzo meccanico. Con riferimento ai dati rilevati sul campo si attribuisce al contesto rischio archeologico medio-basso..."*.

Nell'UT 5 *"... La visibilità è scarsa soprattutto presso il quadrante sud-orientale, dove la copertura è del piano di calpestio è totale per la presenza di cardi che occludono la visuale del suolo e impediscono il passaggio. In quest'areale non è stato possibile effettuare le ricognizioni. Nel resto del lotto (porzione nord-occidentale) il suolo si presenta discretamente sgombro da copertura vegetale, qui sono stati rinvenuti materiali fittili (ceramica comune e laterizi). Un'alta incidenza di reperti mobili si trova a margine del parco fotovoltaico (lato*



sud). Con riferimento ai dati raccolti in fase di survey, si attribuisce al contesto rischio archeologico medio-alto lungo l'areale nord-orientale, medio basso nel versante sud-orientale...".

L' UT 6 "... si estende lungo il percorso della S.P. 42 detta "Dei due mari", comprende il tratto stradale in cui verrà inserita la linea interrata del cavidotto MT e BT. Da ambo i lati, il tratto della provinciale è limitato da fondi privati pertanto non è stato possibile l'accesso per il sopralluogo dei lotti. Nella maggior parte dei casi si tratta di terreni con colture in fase di mietitura o con foraggiere non ancora raccolte, la copertura del suolo è spesso obliterata dalla vegetazione. In altri casi si tratta di cortili o giardini privati dove la tipologia di deposito è secondaria o comunque fortemente antropizzata. Si attribuisce al contesto rischio archeologico medio...".

Le conclusioni della relazione archeologica sono le seguenti: "...L'area sottoposta ad indagine presenta in tutti i suoi areali le stesse caratteristiche: tutte le UT esaminate riportano un suolo quasi completamente obliterato dalle colture foraggiere che, sebbene per lo più mietute, hanno l'apparato radicale ancorato nel sottosuolo. Gli unici spazi sgombri dalla vegetazione sono per lo più le porzioni periferiche dei lotti dove sono presenti fasce di terreno smosso dal mezzo meccanico. Questi sono i punti nei quali è stata rinvenuta la maggior parte dei reperti mobili (laterizi e frammenti di ceramica comune); viste le condizioni in cui si è operato, al momento non è possibile constatare la presenza o meno di reperti anche all'interno dei lotti dove è stata accertata la visibilità scarsa o nulla. Con riferimento a queste constatazioni si attribuisce alle UT 1-2-3-4 il rischio medio. Discorso differente è necessario fare per l'UT 5 e per l'UT 6. Nel primo caso, nella porzione nord-occidentale del lotto, si riconoscono le stesse problematiche affrontate nelle precedenti Unità Topografiche. Nella restante parte dell'areale, porzione nord-orientale del quadrante, sebbene sia un settore nel quale non è stato possibile accedere a causa della fitta presenza di piante di cardo che hanno impedito il passaggio, lungo le fasce perimetrali, sia nord ma in particolare a sud-sud-ovest, è stata individuata una concentrazione più fitta di materiali fittili frammentati (laterizi e ceramica comune). Questo dato è da tenere in considerazione per il fatto che nell'adiacente area è sito il parco fotovoltaico (EX E-on) all'interno del quale, nel 2015, è stata individuata e scavata una necropoli romana di III sec. d.C. Durante l'indagine stratigrafica non è stato possibile valutare l'estensione della necropoli poiché verso sud il parco era già in essere e verso nord si era al confine con l'area dell'impianto. Il limite settentrionale del lotto è lo stesso che in questa ricerca è stato denominato UT 5. Con riferimento alle considerazioni qui riportate si attribuisce al contesto denominato UT 5 il rischio archeologico medio-alto. Per quanto concerne l'UT 6 (linea interrata) che corre lungo la S.P.42, nella fascia dei 150 m, ambo i lati, non è stato possibile effettuare alcun sopralluogo poiché il percorso stradale è limitato da porzioni di terreno di privati cittadini e non si è potuto accedere al loro interno. Dalla visuale di cui si disponeva si è appurata la quasi totale copertura del suolo dovuto a coltivazioni foraggiere e in parte da cortili o giardini privati. In mancanza di dati certi, si attribuisce pertanto alla UT6 rischio archeologico medio ...".

Il perimetro dell'impianto ricade dunque in un'area ad altissima densità archeologica, così come il tracciato del cavidotto previsto. Risultano pertanto necessari approfondimenti e indagini che precedano le massicce opere di scavo e movimento terra previste dalla realizzazione del progetto.

Queste operazioni, come si evince dagli elaborati presentati, saranno consistenti, con spianamento generale, sbancamento strade, scavo trincee, posa fondazioni per cabine, posa pozzetti, realizzazione della recinzione, infissione a battipalo dei sostegni per i moduli fotovoltaici. A titolo di esempio, si osserva che nel computo metrico risultano operazioni di scavo di sbancamento per un totale di 6390 m³ (860 m³ per le piazzole, 1300 m³ per l'area BESS, 560 m³ per impronta cabine e 4230 m³ per le cabine) e di scavi a sezione ristretta e obbligata per la posa del cavidotto per un totale di 26676 m³.



Dall'esame dell'impianto in oggetto emerge comunque già da ora che l'impianto in relazione al patrimonio archeologico è fortemente critico, in quanto si inserisce in un'area a elevata densità archeologica nella quale i monumenti presenti (nuraghi e necropoli romana) e i rinvenimenti risultanti dalle ricognizioni sono collegati tra di loro in una rete insediativa unitaria.

A.3.1 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, al fine dell'istruttoria:

- ripetizione delle indagini di superficie in migliori condizioni di visibilità;
- Dovrà essere consegnato un piano di indagini e saggi preventivi per la verifica delle anomalie e delle criticità riscontrate nella relazione archeologica di tutte le aree dell'impianto.
- Dovrà essere trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).
- Dovrà essere consegnata la documentazione completa di Template GIS conforme alle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e agli standard definiti dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, dove dovranno essere inserite :
 - le perimetrazioni dei beni archeologici dichiarati di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - le perimetrazioni delle aree a tutela diretta e a tutela condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Sassari e dal MIC nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. come inseriti nel Repertorio dei Beni Paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari.
 - Si specifica che laddove vi siano discrepanze tra il perimetro del decreto di dichiarazione di interesse e l'area a tutela diretta del puc, per il relativo MOSI andrà indicata la perimetrazione massima e onnicomprensiva; le aree a tutela condizionata del PUC andranno indicate in un layer apposito.
 - I mosi entro la distanza di 800 m dall'impianto e 300 m dal cavidotto dovranno essere poligonali, non puntuali.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.



Innanzitutto si deve evidenziare che il posizionamento dell'impianto non rientri all'interno delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. In particolare l'area dell'impianto in oggetto risulta attorniata, e anzi si interpone, rispetto a diversi Nuraghi (Ferralis, Nieddu, Biunis, Margone, S. Elena, solo per ricordare i più prossimi), che restituiscono un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi. Con un allargamento prospettico è possibile ravvisare un paesaggio archeologico di epoca romana, legato allo sfruttamento capillare dell'area, in antico pertica della *Colonia Iulia Turris Libisonis*, e connotato da numerosi piccoli e medi insediamenti con le loro necropoli (come quella di Biunis sopra citata), e medievale (villaggi abbandonati di *Nurchi, Essola, Esse, Bionis, Sanx* etc.). Quanto brevemente riassunto concorre a inquadrare un territorio densamente popolato in tutte le epoche storiche. Quanto detto è valevole anche per il tracciato del cavidotto, che costeggia e attraversa ad esempio il succitato sito di Nuraghe Pilotta.

Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto. Infatti l'area in progetto presenta un'altissima densità archeologica e inoltre le ricognizioni compiute nell'ambito di questo progetto hanno individuato indicatori archeologiche praticamente in tutte le aree d'impianto. Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio di distruzione e perdita in considerazione della grande estensione degli interventi di scavo previsti.

Per questi motivi la scrivente Soprintendenza, nell'ambito della parallela procedura di Verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 41, c. 4, e all'allegato I.8 del D. Lgs 36/2023, ha ravvisato, con la suddetta nota prot. 530 del 11.1.2024, che si allega per facilità di lettura, la "*... necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con l'esecuzione di indagini archeologiche nelle UT 1-5 e nell'UT 6 in corrispondenza del Nuraghe Pilotta...*", previa redazione di un "*... Piano di indagini a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio ...*".

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, presso i quali sono progettati spesso a brevissima distanza, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto.

Per quanto espresso, e nell'attesa delle integrazioni richieste, la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica per la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO



B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le aree di intervento non sono sottoposte direttamente a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala a pochi chilometri dal sito la presenza delle aree tutelate per effetto dei vincoli DM 14/01/1966 – Sassari (Sassari, Stintino), Porto Ferro Argentiera e Stintino -, DM 17/04/1968 – Porto Torres, quartiere e basilica di S. Gavino -, DM 20/06/1968 – Porto Torres, zona litoranea rettificata-. Pur non ricadendo direttamente nelle aree sopracitate, considerata la vicinanza dell'impianto, tra i vari DM sopracitati, si evidenzia quanto indicato nel DM 14/01/1966 *“Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze”* e nel DM 20/06/1968 *“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché – come già dichiarato nel decreto del 7 gennaio 1966 – dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombati e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che dalla terra da punti di vista accessibili al pubblico”*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Nell'areale ricompreso in un raggio di circa 3,00 km sussistono diverse aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, co.1, lett. m) del D.Lgs. 42/04. Si riportano le distanze minime dall'impianto fotovoltaico e opere correlate:

Comune di Porto Torres:

- “Nuraghe e ruderi romani Biunis” – sottoposto a vincolo archeologico diretto DM 18/03/1982 e indiretto con DM del 15/10/1984; risultante a circa 260 m a S del campo fotovoltaico;
- Nuraghe Nieddu – sottoposto a vincolo archeologico diretto DM 13/10/1969, risultante a circa 750 m a N dell'impianto;

Comune di Sassari:

- “Nuraghe Pilotta” – sottoposto a vincolo archeologico diretto e indiretto con DM del 20/07/1988; risultante a circa 1890 m a SE del campo fotovoltaico;
- “Nuraghe Mandras” – sottoposto a vincolo archeologico diretto e indiretto con DM del 1988; risultante a circa 1575 m a SE della stazione finale SE;
- “Strutture romane Mandras” – sottoposto a vincolo archeologico diretto e indiretto con DM del 28/07/1988; risultante a circa 15475 m a SE della stazione finale SE.

Per quanto riguarda la presenza di eventuali aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), le aree d'impianto non risultano ricadere su terre gravate da usi civici, come rilevabile dall'esame dell'inventario



generale delle terre civiche pubblicato sul sito "Sardegna Agricoltura – Sezione Usi civici". Sono fatte salve le verifiche in capo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale riguardo alla presenza di ulteriori vincoli eventualmente derivanti da più dettagliati accertamenti di competenza del predetto Assessorato.

È utile sottolineare inoltre che, per quanto riguarda le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) e dall'art 17 comma 4 lett. a del PPR, risulta presente un'area classificata, secondo il Geoportale Sardegna, come "bosco" all'interno delle aree dell'impianto fotovoltaico. C'è da precisare che tali aree, come indicato nella nota RAS prot. n 50938 del 26/10/2023, sulla base delle verifiche del consorzio industriale provinciale di Sassari su medesimi areali (prot. 4149 del 16/05/2023), risultano all'interno di superfici indicate come zone D del Piano consortile territoriale in data 5/11/1971, antecedente quindi allo spartiacque del settembre 1985 e quindi, in virtù del comma 2, lett. b) dell'art 142, risultano escluse dal vincolo sopra citato.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

L'area interessata dall'impianto è ricompresa interamente all'interno dell'Ambito di paesaggio costiero n."14 – Golfo dell'Asinara" del PPR.

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, per il quale, tuttavia, poiché l'iter di approvazione non è stato concluso, sono scadute le misure di salvaguardia di cui all'art 12, comma 3, del DPR 380/2001. I terreni che interessano l'impianto fotovoltaico sono urbanisticamente classificati come zone D – industriali – e ricade in parte all'interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) da bonificare, La parte dell'area esterna alla perimetrazione del S.I.N., ricade in aree gestite dal Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale (destinazione d'uso industriale).

- Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adeguato al P.P.R, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere. Il Piano è adeguato al P.P.R. e tramite il procedimento di copianificazione, d'intesa con Regione e Ministero, sono state individuate analiticamente e cartografate le aree di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale ai sensi dell'art.49 delle N.T.A. del P.P.R. I terreni riguardanti l'impianto e le opere correlate ricadono nelle aree agricole classificate dal PUC di Sassari come zone agricole E, e nello specifico:

E2b) Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni non irrigui (es.seminativi in asciutto);

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

In merito alle aree individuate e cartografate nel P.P.R. interessate dalle opere in progetto si richiamano le seguenti norme e prescrizioni delle N.T.A.:



L'art. 29 delle N.T.A. del P.P.R, relativo alla componente ambientale "aree ad utilizzazione agro-forestale" identificate come "Colture erbacee specializzate", prescrive:

- 1. *La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:*

a) *vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;*

b) *promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;*

c) *preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.*

L'art. 26 delle NTA, relativamente alle "aree seminaturali" identificate come "Praterie e spiagge" prescrive:

1. *Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.*

Sono interessate le aree identificate come "Boschi" della componente "Aree naturali e subnaturali", per le quali l'art. 23 delle NTA prescrive: 1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; b) nei complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni temporanee e l'accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; c) nelle zone umide temporanee tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento.

Le Componenti di Paesaggio nella porzione settentrionale dell'area di progetto corrispondenti a "Colture erbacee specializzate" e a "Praterie e spiagge" ricadono all'interno delle Aree di Recupero Ambientale così come individuate dall'art. 21 comma 2 lettera d) e definite e normate dagli artt. 41, 42 e 43. delle NTA.+

A breve distanza dalle opere in progetto è presente il centro di antica e prima formazione di Porto Torres, di cui all'art. 51 (Aree caratterizzate da insediamenti storici) delle N.T.A. del P.P.R. .

L'art. 54 (Reti e elementi connettivi) ricomprende elementi presenti nell'area di progetto: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. In particolare sono riferibili a tali categorie la viabilità storica e panoramica e i tracciati ferroviari per la categoria di cui alla lettera a, i muri a secco e i ricoveri rurali per la categoria b. In particolare per i tracciati storici il successivo art. 55 prescrive: "per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza significativamente alterati o resi non riconoscibili, lo stesso strumento urbanistico deve prevedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, espresse anche mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti (quali permanenze edilizie, recinti, divisioni fondiari, percorsi). (...)", per i muri a secco lo stesso articolo prescrive: "4. I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle



tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale. 5. Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti".

- L'art. 59 relativo alle "Componenti di paesaggio con valenza storico culturale" include tra i sistemi storico-culturale "che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale" il "Sistema del Territorio della Nurra", e la Regione storica del Sassarese con il "Complesso delle bonifiche del sassarese": al 1° comma dell'articolo è esplicitato: "*Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica".*

In relazione alla realizzazione dei vari volumi prefabbricati in progetto si richiama l'art. 83, relativo a nuova edificazione in agro, che prescrive al comma 1, lett. d: "*i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura".*

L'art. 103 delle NTA, relativamente al sistema delle infrastrutture, detta le prescrizioni riguardo le "strade e ferrovie storiche" e le "strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica" individuando nello specifico quanto segue:

4. La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema:

b) Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le opere d'arte, sono da considerarsi beni identitari regionali.

c) Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati, fatto salvo quanto disposto dall'art.21, comma 4. Non è consentito il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria o altri ostacoli alla percezione visiva. La segnaletica turistica deve essere inserita in un progetto organico sovracomunale o provinciale, sulla base di direttive regionali.

d) Strade di fruizione turistica, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico e di fruibilità turistica, quali litorali, spiagge, scogliere, boschi, zone umide, con annessi spazi di sosta e parcheggi, ecc. Tali strade devono essere dotate di adeguati spazi per parcheggi in funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad opportuna distanza dal sistema ecologico sensibile di attrazione, al di fuori dei cono visivi e comunque tali da salvaguardare la percezione di integrale naturalità dei luoghi.



B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti beni paesaggistici di cui agli artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. per i quali, alcuni, sono individuati e cartografati nel PUC del Comune di Sassari i perimetri delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata:

- a nord dell'area di impianto, a circa 990 m, è presente il Nuraghe ID 4177;
- a sud dell'area di impianto, a circa 1880 m, è presente il Nuraghe Pillotta ID 4243;
- a nord-est dell'area di impianto, a circa 2810 m, è presente il Nuraghe ID 4179;
- a sud-est dell'area di impianto, a circa 2320 m, è presente il Nuraghe ID 4247;
- a sud-est dell'area di impianto, a circa 2640 m, è presente il Nuraghe Sant'Andria ID 4248;
- a sud-ovest dell'area di impianto, a circa 2470 m, è presente il Nuraghe Renuzzu ID 4306;
- a nord-est della stazione SE, a circa 2810 m, è presente il Nuraghe Baddu e Setti Matiuzzu ID 4283;
- a sud-est della stazione SE, a circa 3290 m, è presente il Nuraghe Uccari A ID 4293;

Sono da segnalare inoltre le seguenti aree di interesse storico-archeologico indicate nel PUC di Porto Torres:

- a nord dell'area di impianto, a circa 750 m, è presente l'area di interesse storico archeologico del Nuraghe Nieddu;
- a sud dell'area di impianto, a circa 270 m, è presente l'area di interesse storico archeologico del Nuraghe Biunisi;
- a nord-ovest dell'area di impianto, a circa 1250 m, è presente l'area di interesse storico archeologico del Nuraghe Ferrrali;

Sono da segnalare inoltre tra i beni coopianificati nel PUC di Sassari:

- a sud dell'area di impianto, a circa 1800 m, è presente l'area di tutela condizionata del Nuraghe Pillotta 90064006;
- a ovest dell'area di impianto, a circa 2485 m, è presente l'area di tutela condizionata del Nuraghe Renuzzu 90064098;
- a sud-est della stazione SE, a circa 1413 m, è presente l'area di tutela condizionata del Nuraghe Mandras ID 90064160;
- a sud-est della stazione SE, a circa 2570 m, è presente l'area di tutela condizionata del Nuraghe Leccari ID 90064164;
- a nord-est della stazione SE, a circa 2657 m, è presente l'area di tutela condizionata del Nuraghe badu e Setti Matiuzzu ID 9006068;

Sono inoltre presenti nel raggio di 5 km circa dalle aree dell'impianto numerosi beni paesaggistici di matrice architettonica individuati nel repertorio del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione), di cui si riportano di seguito solo i principali:

Comune di Porto Torres:

Torre Aragonese in piazza Cristoforo Colombo (ID 5656), casa cantoniera (ID 5557).

Comune di Sassari:

Cuile Issi (ID 4919).



È presente nell'area vasta dell'impianto in progetto, nel raggio di 6-7 km, il Centro di antica e prima formazione di Porto Torres delimitato ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R.

Sono da segnalare all'interno dell'area vasta, In territorio di Porto Torres e Sassari, alcune tra le più importanti aree di interesse naturalistico regionali ai sensi della Direttiva CEE 43/92, ricomprese nel P.P.R. tra i beni paesaggistici di cui all'art.17, 3° comma, lettera K: (ZSC ITB010002 stagno di Pilo e di Cesaraccio; ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Cesaraccio e Saline di Stintino; SIC ITB013051 Dall'isola dell'Asinara all'Argentiera; ZSC ITB010043 "Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna).

Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, quota parte del cavidotto e la stazione finale SE risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), poiché ricompresa all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dal Consorzi di Bonifica della Nurra.

Sono inoltre presenti all'interno dell'area dell'impianto testimonianze di un vecchio tracciato ferroviario e contermina allo stesso alcuni tratti di viabilità panoramica di interesse paesaggistico, di cui all'art. 54 delle N.T.A per quanto riguarda il tracciato ferroviario e per le strade con valenza paesaggistica si richiama l'art.103, lettera d) del 4° comma.

Si deve infine evidenziare che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico ricadrebbero all'interno della "Fascia Costiera" individuata dal PPR (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004) come bene paesaggistico d'insieme, definita e disciplinata dalle Norme tecniche di attuazione dello stesso PPR (artt. 17, c. 3, lett. a), 19 e 20) e, pertanto, inclusa tra le aree non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1, Punto 13.1). Le aree interessate risultano tuttavia interne alla perimetrazione del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di cui alla L.R. 10/2008, corrispondente alla perimetrazione relativa alle "grandi aree industriali" del P.P.R., e classificate urbanisticamente come zone D, pertanto l'area di intervento è da considerarsi esclusa anche dall'operatività del vincolo "Fascia costiera", ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) delle N.T.A. P.P.R.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle aree di intervento non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia a nord-ovest dell'area d'intervento a circa 4,00 km, nel centro di Porto Torres, si rilevano i seguenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45):

- Torre Aragonese al porto, DM 02/11/1996
- Ex Cassa comunale di Credito Agrario DM 21/06/2007
- Fortino militare sul molo levante DM 07/09/2017
- Rifugio antiaereo di via Sassari/via Libio DM 07/06/2021
- Rifugio antiaereo "De Amicis" DM 13/04/2022

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:



Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni tutelati ope legis, tuttavia fra i beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10 c.1 più prossimi all'area di intervento si segnalano:

- Ruderì "Ecclesia Bionis" a circa 330 m a SO dell'impianto fotovoltaico;
- "Sant'Elena di Esse" a circa 2580 m a O dell'impianto fotovoltaico;
- Ruderì "Sant'Elena" a circa 2184 m a O dell'impianto fotovoltaico;

A sud rispetto all'impianto fotovoltaico, (con parte del percorso che attraversa anche le aree di intervento, come di seguito meglio esplicitato), è ancora presente un tratto del vecchio tracciato ferroviario, realizzato nel 1912, che collegava la miniera di materiale ferroso di Canaglia all'area portuale di Porto Torres.

Inoltre a ovest dell'impianto, su un rilievo collinare, si trova uno dei maggiori sbarramenti in Sardegna della seconda guerra mondiale, con numerose postazioni fortificate per l'artiglieria e per l'avvistamento.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Come già esplicitato, il progetto riguarda la realizzazione di un parco fotovoltaico e le relative opere di connessione alla stazione elettrica di smistamento, nei comuni di Porto Torres e Sassari, all'interno della regione storica della Nurra, sistema territoriale individuato dal PPR tra le Componenti di paesaggio con valenza storico-culturale ("*... sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale ...*").

L'impianto in esame risulta ricadere all'interno di un paesaggio agropastorale, storico-culturale e identitario di estremo pregio, denso di testimonianze archeologiche e all'interno di un contesto, che si affaccia sul golfo dell'Asinara, di grande importanza paesaggistica.

Tra le maggiori criticità riscontrate si evidenzia che le opere di connessione ricadono all'interno delle aree gestite dal consorzio di Bonifica della Nurra, tra le aree considerate non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee).

Si deve evidenziare inoltre che il posizionamento dell'impianto non sia previsto all'interno di aree idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 500 m dai beni culturali (Nuraghe Biunis), come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione.

Altra forte criticità risulta essere il contrasto delle opere con le norme di attuazione del P.P.R in riferimento agli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale e al sistema territoriale con valenza storico-culturale, ai beni paesaggistici ambientali e storico-culturali ed in particolar modo all'art 103 e alle prescrizioni relative ai beni identitari regionali quali strade con valenza paesaggistica e panoramica vista la diretta vicinanza delle strade SP 57 e SP 34 direttamente contermini nel lato sud, sud-est (come indicato nella nota RAS prot. n 50938 del 26/10/2023) e all'art 26 e le relative prescrizioni riguardo le recinzioni gravanti nel lato sud-est che attraversano aree boscate.



Si evidenzia anche che nella porzione orientale delle aree d'intervento è presente una parte del vecchio tracciato ferroviario, realizzato nel 1912, che collegava la miniera di materiale ferroso di Canaglia all'area portuale di Porto Torres individuabile come bene tutelato *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.lgs 42/2004 e come facente parte delle Reti e elementi connettivi come indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 54 delle N.T.A. del P.P.R. "rete infrastrutturale storica". Il posizionamento dei manufatti tecnologici nel lato sud-sudest rispetto al tracciato risulta dissonante rispetto alla salvaguardia del bene.

Oltre alle interferenze dirette con aree tutelate, che rendono non idonea la localizzazione dell'intervento, si sottolinea che l'impianto potrebbe interferire con la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra i monumenti circostanti, alterando di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, ricercato e voluto nella stessa collocazione dei beni archeologici.

Da evidenziare infatti che, come si può evincere dai fotoinserti allegati (All_6_Fotoinserti), l'impianto risulta visibile da numerose visuali pubbliche, con un effetto di grande invadenza degli elementi tecnologici nel contesto di inserimento. Tra i punti di accesso pubblico risulta particolarmente evidente, come già accennato, soprattutto dalle strade provinciali SP 57 e SP 34. Da queste visuali risulta immediatamente evidente il forte impatto che tale distesa di elementi tecnologici e opere correlate determinerebbe sull'ambito paesaggistico sopra descritto, anche in relazione ai numerosissimi altri impianti in corso di valutazione e impianti già esistenti che gravano sulla stessa area (principio di intervisibilità e covisibilità), sia eolici che agrivoltaici, alcuni dei quali risultanti adiacenti (impianto fotovoltaico "Fiumesanto 5") o immediatamente prossimi (impianto fotovoltaico "MPP", posto a circa 200 m in linea d'aria, e impianto fotovoltaico "Fiumesanto 2", posto a circa 800 m). Tale continuità determinerebbe la configurazione di una uniforme superficie di strutture impiantistiche sovrapposta al paesaggio attuale, con il risultato della sostituzione dell'attuale paesaggio culturale agropastorale, dalla forte connotazione locale, con un omologato paesaggio industriale, in contrasto con le norme e gli obiettivi del PPR. Infine, si rileva che l'impianto è localizzato in una delle poche aree rimaste libere dalle precedenti installazioni industriali. Benché non vi siano specifici indirizzi paesaggistici a riguardo, si ritiene che la riconversione *green* dell'area dovrebbe attuarsi non solo con la installazione di nuovi impianti ad energia rinnovabile, ma anche evitando l'ulteriore consumo di territorio, in considerazione della presenza di vaste aree occupate da precedenti installazioni industriali ancora da bonificare.

In conclusione, sebbene come già illustrato le opere si collochino al di fuori di aree tutelate *ope legis* o dal PPR, o dichiarate di notevole interesse pubblico da specifico Decreto ministeriale, le vaste superfici infrastrutturate a seguito della realizzazione dell'intervento (92 ettari circa) e i vari volumi costituiti da prefabbricati di tipo industriale, necessari per i collegamenti alla rete, risulterebbero notevolmente impattanti rispetto alla ricchezza del paesaggio in cui vengono inseriti, gravemente minacciata dagli effetti cumulativi dei numerosi progetti che mirano alla realizzazione di vaste aree industrializzate, destinate alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Considerata la notevole vicinanza dell'intervento alle diverse aree tutelate paesaggisticamente e tenuto conto che il progetto prevede l'introduzione di elementi completamente incongrui e fuori scala rispetto al tessuto agricolo e all'edificato esistente, si avverte in generale una grave carenza progettuale che riguarda, in particolare, le opere di compensazione e di mitigazione, come si può evincere dalle fotosimulazioni allegate.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:



Si rileva che nel corso degli ultimi mesi sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste tra le più prossime, di seguito elencate, risultano molto vicine rispetto al parco fotovoltaico in progetto: ID VIP 8297, ID VIP 9032, ID VIP 7792, ID VIP 10104, ID VIP 7394, ID VIP 9312, ID VIP 8106, ID VIP 8959. La realizzazione complessiva di tutti gli impianti, unitamente agli impianti già presenti e operativi direttamente contermini all'impianto in esame, produrrebbe effetti facilmente immaginabili di profonda e irreversibile alterazione dei caratteri paesaggistici descritti, con un impatto paesaggistico complessivo, che muterebbe definitivamente le caratteristiche dei luoghi.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

Come indicato nel parere RAS con prot. n. 50938 del 26/10/2023 *"In conclusione, alla luce di quanto sopra e considerato che le opere ricadono in aree in cui non opera il vincolo paesaggistico o in cui lo stesso risulta assente (secondo tratto del cavidotto e Stazione elettrica), si comunica che le stesse non necessitano di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D.lgs. 42/2004 (...)"* non risulta necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica per le opere in esame.

B.2.1.d. Richiesta documentazione integrativa

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che la documentazione di progetto dovrebbe essere integrata con i seguenti elaborati:

- Fotoinserimenti delle opere da e verso i beni archeologici più prossimi e dai principali punti di belvedere dell'area di notevole interesse pubblico "Argentiera, Porto Ferro e Stintino" (compresa la torre di Capo Falcone)
- Analisi dell'impatto cumulativo delle opere in progetto con gli altri impianti fotovoltaici e agrivoltaici attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (piana della Nurra), comprensivi di stazioni elettriche.
- Simulazioni post operam dei volumi tecnici (cabine di trasformazione) e recinzioni di confine e cancelli di accesso.
- Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione elettrica, comprensivi di sistemazioni esterne ed opere annesse.
- **Elaborati generali e di dettaglio delle possibili misure di mitigazione realizzabili per la totale non visibilità dell'impianto dalle strade con valenza paesaggistica, dal tracciato ferroviario intercluso all'interno delle aree d'intervento e da tutte le visuali pubbliche e di belvedere oltre che da e verso i beni archeologici e architettonici.**

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.



Si allega
nota prot. 530 del 11.1.2024

Segreteria tecnica PNRR
SS-FC

Responsabili per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.: Gianluigi Marras – Dott.ssa Nadia Canu

Responsabili per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch.: Sergio Cappai - Arch.: Francesca Frassetto

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



| 22/02/2024

| 0006131

[34.43.01/8/2021]

Allegato Utente 1 (A01)

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A

Eni New Energy S.p.A.

eninewenergy@pec.eninewenergy.com

E, p.c.

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienzass-pnrr@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Porto Torres-Sassari (SS). Realizzazione di impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominato "AREA SUD" dalla potenza di 50,60 MWp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Porto Torres, integrato con un sistema di accumulo Bess, con capacità pari a 15 MW e potenza utile di 30 Mwh.

Istanza di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico

Proponente: Eni New Energy S.p.A.

Rif. Vs. nota n. ENE-OUT 104/2023 del 3.8.2023, Ns. protocollo n. 12405 del 21.08.2023

Riscontro

Con riferimento alla nota in oggetto, con cui si trasmetteva la documentazione relativa all'Istanza di Autorizzazione Unica per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D. Lgs 36/2023, visti i relativi elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

L'impianto fotovoltaico occuperà un'area di 92 ha di cui 59 ha corrispondono all'estensione totale delle aree effettivamente pannellate. L'area di intervento ricade all'interno nella porzione settentrionale della regione storica della Nurra e si colloca nell'area industriale presente a sud-ovest del territorio del Comune di Porto Torres. Il progetto prevede la nuova realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica dalla potenza di 50,60 MWp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Porto Torres, integrato con un sistema di accumulo Bess, con capacità pari a 15 MW e potenza utile di 30 Mwh.

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è suddivisa in 5 lotti, ciascuno di essi a sua volta suddiviso in altre sotto aree numerate progressivamente. L'impianto fotovoltaico costituito da 5 sottocampi sarà composto da tracker ad inseguitore solare monoassiale con struttura a pali infissi attraverso l'ausilio di macchine battipalo direttamente sul terreno per una profondità variabile. Le strutture fotovoltaiche previste per l'impianto in oggetto sono di due tipologie: struttura tracker 2x13, di dimensioni 15,30 m x 4,85 m, e struttura tracker 2x26, di dimensioni 31,00 m x 4,85 m. L'altezza delle strutture sarà variabile in funzione della rotazione dell'asse, tra i 2,50 m circa e i 4,65 m; l'altezza minima da terra sarà comunque garantita a minimo 0,50 m dal suolo. In tutti i casi il pitch di progetto sarà pari a 9,50 m.

L'insieme dei moduli collegati tra loro elettricamente, formerà una stringa fotovoltaica connessa direttamente agli inverter di stringa. Saranno utilizzati n. 15 inverter posizionati all'interno di altrettante cabine di conversione e trasformazione (PS).

Le operazioni di scavo e movimento terra, come si evince dagli elaborati presentati, saranno consistenti, con spianamento generale, sbancamento strade, scavo trincee, posa fondazioni per cabine, posa pozzetti, realizzazione della recinzione, infissione a battipalo dei sostegni per i moduli fotovoltaici. A titolo di esempio, si osserva che nel computo metrico risultano operazioni di scavo di sbancamento per un totale di 6390 mc (860 mc per le piazzole, 1300 mc per l'area BESS, 560 mc per impronta cabine e 4230 mc per le cabine) e di scavi a sezione ristretta e obbligata per la posa del cavidotto per un totale di 26676 mc.

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (elaborato 29_DTG_061) della dottoressa Maria Antonietta Tadeu.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.itPEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Si rileva che:

- la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e agli standard definiti dall'Istituto Centrale per l'Archeologi; in particolare non è stato consegnato il Template Gis;
- sono state realizzate ricerche bibliografica e di archivio presso la scrivente Soprintendenza;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 1600 m attorno al progetto. L'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di interesse culturale e quelli presenti nella Carta del Rischio; la carta relativa alla dislocazione dei monumenti nell'area non include ulteriori siti e monumenti individuati nell'ambito dello studio effettuato;
- secondo quanto indicato negli elaborati progettuali le ricognizioni di superficie sono state effettuate nelle aree in cui è prevista l'installazione dell'impianto e in quelle in cui sono previste le opere di connessione (cavidotti, stazioni, aree di cantiere);
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, risulta rappresentata a livello grafico relativamente alle perimetrazioni attraverso l'analisi degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale di Sassari;
- il buffer di 100 m dai beni cartografati nel PPR della RAS (Repertorio del Mosaico - artt. 48 e 49 delle NTA) risulta rappresentato a livello grafico nelle tavole progettuali;
- non è statotrasMESSO il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).
- non è stata effettuata la fotointerpretazione delle aree interessate dal progetto.

Dall'analisi della documentazione si rileva che:

1) nell'area direttamente interessata dall'impianto non risultano allo stato, oggetto di dichiarazione di importante interesse archeologico ai sensi della parte seconda del D.Lgs, come attestato da questa Soprintendenza con nota prot. 8654 del 06.06.2023. Tuttavia, il territorio della Nurra e nello specifico di Porto Torres, presenta un'altissima concentrazione di siti archeologici, che sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Nello specifico, il progetto in esame si inserisce in una delle aree a maggiore valenza archeologica del territorio di Porto Torres, dove sono presenti numerosissime testimonianze archeologiche, soprattutto del periodo nuragico ma dove la frequentazione si estende in epoca romana e nelle epoche successive; tutte queste attestazioni si presentano strettamente correlate, tanto da formare un sistema insediativo a rete, riconosciuto e perimetrato nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR;

2) nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

- Nuraghe Biunis (Porto Torres) – Vincolo diretto 18/03/1982 e indiretto D.M. 15/10/1984, posto circa 300 m a sud dell'impianto;
- Nuraghe Nieddu (Porto Torres) – Vincolo diretto DM 13/10/1969, posto circa 750 m a nord
- Nuraghe Pilotta (Sassari)- Vincolo diretto e indiretto del 20/07/1988

Dall'analisi del Verbale di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale firmato da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Porto Torres e questo Ufficio, trasmesso alla scrivente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

dalla suddetta Regione in data 18.12.2023, risultano invece posizionati nei pressi dell'impianto i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica:

- Nuraghe Ferralis (Codice Bene BP3235);
- Nuraghe Biunisi (Tabella 7, n.41), per cui si proporrà l'istruttoria per la ricognizione e delimitazione delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice;
- Nuraghe Nieddu (Tabella 7, n.44), per cui si proporrà l'istruttoria per la ricognizione e delimitazione delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice;
- Necropoli Romana di Biunis (Tabella 8, n. 10), Area a rischio archeologica, posta all'interno del perimetro dell'impianto in oggetto.

3) le ricognizioni archeologiche hanno definito 6 UT (Unità Topografiche), di cui l'UT 6 relativa al cavidotto. In tutte le UT dell'area d'impianto sono stati rinvenuti, in condizioni di visibilità da scarsa a discreta, materiali mobili (ceramica e laterizi) di interesse archeologico. Pertanto la medesima Relazione attribuisce un grado di rischio archeologico medio- alto all'UT 5, per il fatto che nell'adiacente area è sito il parco fotovoltaico (EX E-on) all'interno del quale, nel 2015, è stata individuata e scavata una necropoli romana di III sec. d.C., e medio alle UT 1, 2, 3, 4 e 6. A parere della scrivente il rischio va elevato, per il concorrere degli indicatori di vicinanza di siti archeologici noti e per il rinvenimento di reperti in situ, a grado alto nell'UT 5 e medio-alto nelle UT 1,2, e 4, Si evince pertanto che l'impianto ricade in un'area ad altissima densità archeologica, così come il tracciato del cavidotto previsto. Risultano pertanto necessari approfondimenti e indagini che precedano le massicce opere di scavo e movimento terra previste dalla realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso, si chiede di integrare la documentazione trasmessa nel seguente modo:

1. Dovrà essere trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).
2. Dovrà essere consegnata la documentazione completa di Template GIS conforme alle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e agli standard definiti dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, dove dovranno essere inserite :
 - le perimetrazioni dei beni archeologici dichiarati di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - le perimetrazioni delle aree a tutela diretta e a tutela condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Sassari e dal MIC nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. come inseriti nel Repertorio dei Beni Paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari.
 - si specifica che laddove vi siano discrepanze tra il perimetro del decreto di dichiarazione di interesse e l'area a tutela diretta del puc, per il relativo MOSI andrà indicata la perimetrazione massima e onnicomprensiva; le aree a tutela condizionata del PUC andranno indicate in un layer apposito.
 - I mosi entro la distanza di 800 m dall'impianto e 300 m dal cavidotto dovranno essere poligonali, non puntuali.

Nonostante le carenze documentali sopra evidenziate e le conseguenti richieste di integrazioni, quanto presentato è bastevole a questo Ufficio per ravvisare la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, con l'esecuzione di indagini archeologiche nelle UT 1-5 e nell'UT 6 in corrispondenza del Nuraghe Pilotta, con spese a gravare sul committente, funzionali a definire la natura e l'estensione delle nuove emergenze archeologiche



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

individuare e definire l'estensione dei siti archeologici già precedentemente noti, previa redazione di un relativo Piano di indagini a cura di un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

Si rammenta che l'entrata in vigore del D.L. 13/2023 (convertito in L. 41/2023) ha comportato la soppressione della lettera g-ter) del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006: di conseguenza le istanze di VIA non devono essere più corredate dell'atto del competente Soprintendente del MIC e dunque la procedibilità dell'istanza di VIA non è più subordinata alla trasmissione del suddetto atto.

In maniera analoga, in base al nuovo comma 2-sexies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 neanche l'adozione del parere del provvedimento di VIA è subordinata all'avvenuta conclusione della VPIA, con la conseguenza che quest'ultima, in quanto procedura diversa ed autonoma rispetto al procedimento di VIA, può essere conclusa anche successivamente, purché prima dell'affidamento dei lavori.

Si specifica inoltre che la presente nota non costituisce parere ai fini dell'emissione del provvedimento di VIA: detto parere verrà infatti rilasciato solo nell'ambito del relativo procedimento, previa valutazione di tutti gli altri aspetti di competenza di questo Ufficio

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai funzionari archeologi dott. Gianluigi Marras (0792067448, gianluigi.marras@cultura.gov.it), responsabile per il territorio comunale di Porto Torres, e dott. Nadia Canu (0792067433, nadia.canu@cultura.gov.it), responsabile per il territorio comunale di Sassari.

GiM-NC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 10189] PORTO TORRES (SS)

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Area Sud" di potenza complessiva di 50,60 MW e relative opere di connessione alla RTN.

Proponente: Eni New Energy S.r.l.

Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR n. 22801 del 6.10.2023

Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-SS n. 2756 del 20.02.2023

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

RILEVATO che la Relazione Archeologica della dottoressa Maria Antonietta Tadeu (elaborato 29_DTG_061) presenta delle carenze documentali;

si chiede di acquisire le integrazioni dettagliatamente elencate al punto A.3.1 del suddetto parere, richiamate di seguito:

esiti di delle indagini di superficie da eseguirsi in migliori condizioni di visibilità

“Dovrà essere consegnata la documentazione completa di Template GIS conforme alle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e agli standard definiti dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, dove dovranno essere inserite:

le perimetrazioni dei beni archeologici dichiarati di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;

le perimetrazioni delle aree a tutela diretta e a tutela condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Sassari e dal MIC nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. come inseriti nel Repertorio dei Beni Paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari.

Si specifica che laddove vi siano discrepanze tra il perimetro del decreto di dichiarazione di interesse e l'area a tutela diretta del puc, per il relativo MOSI andrà indicata la perimetrazione massima e onnicomprensiva; le aree a tutela condizionata del PUC andranno indicate in un layer apposito.



I mosi entro la distanza di 800 m dall'impianto e 300 m dal cavidotto dovranno essere poligonali, non puntuali".

Si fa presente fin da ora che, in considerazione delle interferenze tra le opere in progetto e il relativo buffer di 500 m e aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, nonché della sussistenza di un rischio archeologico relativo di grado qualificato, si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, da attuarsi secondo le prescrizioni della competente Soprintendenza.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri (sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri Sara Neri
2024.02.27 13:16:31 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
28.02.2024 15:58:49
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 10189]** PORTO TORRES-SASSARI. Realizzazione di impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominato "AREA SUD" dalla potenza di 50,60 MWp e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Porto Torres, integrato con un sistema di accumulo Bess, con capacità pari a 15 MW e potenza utile di 30 Mwh.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)
Proponente: Eni New Energy S.p.A.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 22801 del 06/10/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 2756 del 20/02/2024 e a seguito di disamina del progetto sul sito del MASE, considerato che nelle immediate vicinanze dell'impianto sono presenti beni architettonici di interesse culturale, si concorda con la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza.

In particolare, per quanto di competenza di questo Servizio, si ritiene che la documentazione di progetto dovrebbe essere integrata con elaborati generali e di dettaglio delle possibili misure di mitigazione realizzabili per la totale non visibilità dell'impianto dall'antico tracciato ferroviario intercluso all'interno delle aree d'intervento (bene tutelato *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, c. 1 del D.lgs. 42/2004) e da tutti i beni architettonici più prossimi all'impianto.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA

CULTURA

C = IT

